

Roma, 18 aprile 2024

Alle ASD/SSD affiliate FPI
Ai Sig. Procuratori
Ai Comitati Regionali e
Delegazioni Regionali e Provinciali

p.c. Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Settori Federali

CIRCOLARE N. 34 del 18 aprile 2024

Oggetto: Modifiche al Regolamento del Settore Pro.

Con la presente si rende noto che il Consiglio Federale, nella riunione del 5 aprile u.s., ha deliberato l'approvazione di emendamenti agli artt. 9 e 110 del Regolamento del Settore Pro.

La modifica apportata all'art. 9 stabilisce che ai pugili italiani e stranieri, siano essi tesserati con la FPI che con federazioni straniere, che abbiano compiuto il 45° anno di età non sarà più consentito di combattere in Italia. In via transitoria sarà consentito a coloro che risultino già tesserati con la FPI e che abbiano compiuto 45 anni di poter disputare incontri, ma solo fino al termine della stagione agonistica 2024.

La modifica apportata all'art. 110 stabilisce che venga consentito ai detentori di un titolo internazionale di una sigla riconosciuta dalla FPI di poter disputare anche il titolo italiano senza essere obbligati ad abbandonare il sopraccitato titolo, ad eccezione dei Titoli Mondiali ed Europei EBU (compresi i titoli EBU Silver).

Di seguito il testo completo delle modifiche apportate:

Art. 9 – Limiti di età

1. E' consentito ai Pugili Pro di proseguire l'attività oltre i 40 anni, solamente se nei dodici (12) mesi precedenti hanno disputato almeno un incontro. Essi dovranno sottoporsi alle visite di idoneità di Legge presso il proprio medico di fiducia sotto monitoraggio della Commissione Medica Federale con l'obbligo di effettuare una angio-RM cerebrale e controlli annuali con RM cerebrale.
2. **In ogni caso ed indipendentemente dalla Federazione di appartenenza, al compimento del 45° anno di età non sarà più consentito ai Pugili, italiani o stranieri, di combattere in Italia. Parimenti, non verrà rilasciato il prescritto nulla osta tecnico ai Pugili Italiani over 45 che chiedano di combattere all'estero.**
3. **Sarà, invece, concesso ai soli Pugili detentori di Titoli EBU e di Titoli Mondiali (WBC, WBO, WBA, IBF e IBO) di difendere il loro Titolo, malgrado abbiano raggiunto il limite di età di cui sopra.**

Art. 110 – Campione d'Italia sfidante al Titolo del Mondo, d'Europa o dei titoli minori delle sigle riconosciute dalla FPI - Sfidante al titolo italiano designato challenger al Titolo del Mondo, d'Europa e dei titoli minori delle sigle riconosciute dalla FPI

1. Il campione italiano designato challenger per la disputa dei campionati del Mondo, d'Europa (**ivi compreso il Titolo EBU Silver**), a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Ente **mondiale o europeo** dell'avvenuta designazione e relativa accettazione da parte del campione italiano stesso, perde automaticamente la qualifica di campione italiano
2. Lo sfidante ufficiale al titolo italiano designato challenger al titolo del Mondo, d'Europa (**ivi compreso il Titolo EBU Silver**), a seguito della designazione scritta da parte dell'Ente **mondiale o europeo**, deve optare entro dieci giorni per l'una o per l'altra qualifica. In caso di rinuncia alla disputa del titolo italiano, se sconfitto al titolo internazionale, sarà designato prossimo sfidante ufficiale al titolo italiano.

3. Parimenti, il detentore di un Titolo del Mondo o Europeo che intenda disputare il Titolo Italiano, deve abbandonare il Titolo Mondiale o Europeo stesso entro dieci giorni dalla sua nomina a sfidante ufficiale/co-sfidante ufficiale, sfidante volontario o supplente per la disputa del Titolo Italiano, pena la perdita di tale qualifica.

La presente circolare annulla e sostituisce tutte le precedenti delibere o comunicazioni nelle materie corrispondenti.

I Sigg. Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali sono pregati di dare la massima diffusione della presente Circolare, informando tutte le ASD/SSD affiliate del proprio territorio di competenza.

Il testo della circolare è pubblicato sul sito web federale – www.fpi.it.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto Tappa

